



## ALLEGATO B

### DISPOSIZIONI GENERALI PER LA VIGILANZA SUGLI ALUNNI

Delibera del Consiglio di istituto del 30 Giugno 2017

Pur nel pieno convincimento che solo l'agire individuale di ciascuno, improntato al rispetto delle regole e al senso di responsabilità individuale, possa tutelare la sicurezza del singolo e della collettività, nel presente documento si forniscono alle SS.LL le **misure organizzative essenziali** per la vigilanza sugli alunni volte ad impedire o a limitare il verificarsi di **eventi dannosi** nei confronti degli alunni stessi.

Le **misure organizzative** riguardano la **vigilanza** degli alunni:

1. durante lo svolgimento delle attività didattiche;
2. dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula;
3. durante i cambi di turno tra i professori nelle classi o durante gli spostamenti aula-palestra e/o laboratori;
4. nel corso dell'intervallo/ricreazione;
5. durante il tragitto aula – uscita dall'edificio al termine delle lezioni;
6. durante le assemblee di classe e di istituto;
7. nel corso visite guidate/viaggi d'istruzione.

#### 1. Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica.

La vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti. A tal proposito l'art. 29 comma 5 CCNL Scuola 29.11.2009 dispone che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe **cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.**

La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile. Nelle ipotesi di responsabilità, artt. 2047 e 2048 C.C., **l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento** (Cass., Sez III, 18.4.2001, n.5668); è richiesta, perciò, **la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno** (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante per l'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che **l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio** e che in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, **il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.**

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, **non per futili motivi**, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca **deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.**

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 29.11.2009). Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza **solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.**

## **2. Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula.**

All'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, i collaboratori scolastici in servizio vigileranno sul passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule. I collaboratori del piano terra vigileranno all'ingresso e possibilmente anche sullo spazio esterno antistante l'edificio.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe **5 minuti prima dell'inizio delle lezioni**.

## **3. Vigilanza nella frazione temporale interessata ai cambi di classe dei docenti o agli spostamenti in palestra o laboratori.**

Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti o durante lo spostamento degli alunni dalle aule nei laboratori e/o palestra e viceversa:

- i **collaboratori scolastici** di ciascun piano **sono tenuti** a vigilare nei corridoi e sulle aule durante il cambio dell'ora di lezione;
- il docente che ha appena lasciato la classe, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, evitando di intrattenere colloqui con i colleghi nei corridoi;
- i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2<sup>a</sup> ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente;
- i docenti di educazione fisica sono tenuti ad accompagnare personalmente gli alunni in palestra, dalla classe in palestra e viceversa, e a mantenere il gruppo classe unito; analogamente dovranno fare i docenti delle altre discipline durante gli spostamenti nei laboratori. **Evitare l'uso improprio delle scale di emergenza per recarsi in palestra.**

I collaboratori scolastici, all'inizio di ogni ora di lezione debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni e ad avvisare tempestivamente il vicario o il responsabile di sede.

## **4. Vigilanza durante l'intervallo/ricreazione.**

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante l'intervallo-ricreazione, tra la seconda e la terza ora di lezione, **si ricorda che la ricreazione non costituisce interruzione dell'attività didattica** e si dispone che:

- il docente in servizio alla 2<sup>a</sup> ora resterà nei pressi della porta della classe vigilando sugli alunni rimasti in classe e su quelli presenti nel corridoio antistante;
- il collaboratore del corridoio vigilerà su corridoio e bagni e sull'uso improprio delle uscite di emergenza.
- un collaboratore del piano terra vigilerà sugli alunni usciti nel cortile interno.

I collaboratori scolastici, per favorire il cambio di classe dei docenti e per intervenire in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), **sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio**, allontanandosi solo per esigenze di servizio..

Non è consentito lasciare il proprio piano di servizio durante la ricreazione se non per situazioni di estrema urgenza.

## **5. Vigilanza durante l'uscita degli alunni al termine delle lezioni.**

Il collaboratore scolastico in servizio nell'atrio vigilerà sugli alunni in transito e nello spazio antistante. I collaboratori scolastici vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio. I docenti si accerteranno che tutti gli alunni siano usciti dalla classe, quindi li seguiranno verso l'uscita.

## **6. Vigilanza durante le assemblee di classe e di istituto**

Durante le assemblee di classe il docente deve assicurare la vigilanza sugli alunni con la regolare presenza in classe; solo su espressa richiesta degli alunni potrà temporaneamente uscire dalla classe

restando in prossimità dell'aula. In presenza di comportamenti non idonei che ostacolano l'ordinato svolgimento dell'assemblea, o il regolare svolgimento delle lezioni nelle classi attigue, il docente sospenderà l'assemblea, annoterà sul registro di classe quanto accaduto e riprenderà la lezione.

Durante le assemblee di istituto sarà predisposto un servizio di vigilanza a cura dei rappresentanti di istituto e dei Docenti a turno incaricati. E', comunque, dovere dei docenti in servizio vigilare e segnalare al responsabile di sede, ai collaboratori scolastici o alla scrivente eventuali comportamenti scorretti.

#### **7. Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d'istruzione.**

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M. n. 291/92), tranne eventuali deroghe stabilite dal Capo d'Istituto. Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, **non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.**

**La pubblicazione in bacheca elettronica docenti vale come formale notifica ai sig. docenti.**